

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.	Data di adozione
213	10/10/2025

Struttura proponente: SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI E PERFORMANCE

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONVENZIONE EX ART. 15 DELLA L. 241/90 E SS.MM.II TRA AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE E IL SOCIALE (ARESS PUGLIA) E POLITECNICO DI BARI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO.

L'anno 2025 il giorno 10 del mese di Ottobre in Bari, nella sede della Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (ARESS),

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTA la L. 190/2012 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 95 del 14/04/2022 con la quale si è proceduto al conferimento dell'incarico di direttore di Struttura Complessa dell'Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 comma 10 del CCNL Area Funzioni Locali- dirigenza PTA – 2016-2018, al dott. Francesco Fera;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 116 del 03/05/2022, avente ad oggetto "Conferimento dell'incarico dirigenziale di natura professionale sul Servizio Affari Istituzionali e Performance- Area di Direzione Amministrativa, ai sensi dell'art. 71 c.10 CCNL Area Funzioni Locali - Area Funzioni Locali-dirigenza PTA-2016-2018- alla Dott.ssa Olga Salerno;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 09/05/2022 avente ad oggetto "Presa d'atto della D.G.R. 558 del 20.04.2022. Attuazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/08/2016 (n. registro 542). Attuazione Modello MAIA. - Approvazione dell'Atto aziendale della dotazione organica dell'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S.). Revoca della D.G.R. n. 4/2017 e la rettifica della D.G.R. n. 2265/2017- Adozione nuovo atto aziendale giusta D.D.G. 253/2021";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 45 del 1/03/2024, recante la "Presa d'atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 8/02/2024 – L.R. n. 29 del 24 luglio 2017, art. 5 co. 4 – Nomina Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale (AReSS), così come rettificato e integrato dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 14/02/2024 – insediamento";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 15 del 31/01/2025 recante "Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) di AReSS Puglia 2025-2027. Adozione" e ss.mm.ii.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 04/04/2025 avente ad oggetto “Bilancio economico di previsione annuale per l'esercizio 2025 e pluriennale per il triennio 2025-2027 – Aggiornamento”.

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 22 luglio 2025 avente ad oggetto: “Bilancio d'esercizio 2024 - D.D.G. N. 124/2025 e D.D.G. n. 154/2025 – Approvazione di ulteriori rettifiche”

Sulla base dell'istruttoria del Servizio Affari Istituzionali e Performance dell'Area di Direzione Amministrativa, all'uopo incaricato dalla Direzione Generale,

HA ADOTTATO

Il seguente provvedimento.

Premesso che:

- l'AReSS Puglia, istituita con L.R. n. 29/2017, è un organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia, per la gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria a servizio della Regione, operando quale agenzia di studio, ricerca, verifica e supporto di tipo tecnico-scientifico;
- il Politecnico di Bari può avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, al fine di adeguare l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione delle figure professionali del mercato del lavoro;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e s.m.i.;
- l'AReSS Puglia e il Politecnico di Bari hanno convenuto la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e del lavoro, al fine di integrare i processi formativi e di agevolare le scelte professionali con la conoscenza diretta del mondo del lavoro, sottoscrivendo una Convenzione ex art 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii per l'attivazione di Tirocinio di Formazione ed Orientamento.

Considerato che:

- il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro, sia al fine di agevolare le scelte professionali;
- ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, l'Agenzia designerà il responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, per tutta la durata del tirocinio, nel rispetto delle normative vigenti;
- il “Soggetto promotore” in accordo con il “Soggetto ospitante”, redigerà il Progetto formativo di cui all'art. 3 della suddetta Convenzione;
- la presente Convenzione avrà una durata di 36 mesi (trentasei mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti, fatto salvo il diritto di recesso in forma scritta di una delle parti da comunicarsi mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza;

Preso atto della Convenzione ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. tra l' AReSS Puglia e il Politecnico di Bari per l'attivazione dei Tirocinio di formazione ed Orientamento, sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale di AReSS Puglia Dott. Giovanni Migliore in data 9/10/2025 e dal Rettore del Politecnico di Bari Prof. Ing. Umberto Fratino in data 6/10/25

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono richiamate

DELIBERA

- 1) **di approvare** la premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **di approvare e recepire** la Convenzione ex art. 15 della L. 241/90 e ss.mm.ii. tra AReSS Puglia e il Politecnico di Bari per l'attivazione di Tirocinio di formazione ed orientamento, sottoscritta digitalmente dal Direttore Generale di AReSS Puglia Dott. Giovanni Migliore in data 9/10/2025 e dal Rettore del Politecnico di Bari Prof. Ing Umberto Fratino in data 6/10/2025, allegata al presente provvedimento da intendersi a tutti gli effetti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 3) **di prendere atto** che ai sensi dell'art. 9, la Convenzione ha efficacia dalla data di sottoscrizione delle parti con una durata di 36 mesi, fatto salvo il diritto di recesso in forma scritta di una delle parti da comunicarsi mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza;
- 4) **di prendere atto** che il Tirocinio Formativo e di Orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e non comporterà alcun onere finanziario a carico dell'Agenzia;
- 5) **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance la trasmissione del presente provvedimento al Rettore del Politecnico di Bari Prof. Ing Umberto Fratino e al Direttore dell'AREA Valutazione e Ricerca di AReSS Puglia Dott.ssa Elisabetta Graps, per gli adempimenti di rispettiva competenza;
- 6) **di demandare** al Servizio Affari Istituzionali e Performance l'assolvimento di tutti i conseguenti adempimenti, ivi compreso l'adempimento relativo agli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia, Sezione "Amministrazione Trasparente"; Sottosezione "Provvedimenti/Provvedimenti organo di indirizzo politico/Accordi stipulati art. 23 comma 1, lett. D", ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 33/2013;
- 7) **di attestare** che i soggetti firmatari del presente atto non incorrono in alcune delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, ivi comprese potenziali situazioni di conflitto di interesse.

Il Presente provvedimento non essendo soggetto al controllo ex L.R. 29/17 è immediatamente esecutivo ai sensi di Legge. La presente deliberazione sarà pubblicata nel sito web di questa Agenzia. I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale e che il presente provvedimento, predisposto ai fini della adozione dell'atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Estensore
Antonia Povia

Il Dirigente del Servizio Affari Istituzionali e
Performance
Olga Salerno

Direttore dell'Area di Direzione Amministrativa
Fera Francesco

Il Direttore Generale

Giovanni Migliore

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente provvedimento viene pubblicato sul sito WEB di questa Agenzia nel rispetto di quanto prescritto dalla Legge Regione Puglia n. 40/2007

Dal 10/10/2025

Bari, 10/10/2025

Il Segretario



Antonia Povia
10.10.2025
10:24:50
GMT+02:00

Il presente documento informatico, destinato unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on line, è conforme all'originale informatico ai sensi del D.Lvo n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Il corrispondente documento, firmato digitalmente dai rispettivi sottoscrittori, è disponibile agli atti di questa amministrazione.



CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

Il Politecnico di Bari, con sede in Bari, Via Amendola, n.126/B, codice fiscale 93051590722 d'ora in poi denominato «soggetto promotore», rappresentato dal Magnifico Rettore p.t., Prof. Ing. Umberto Fratino, nato a Rovigo (RO) il 04.01.1965 - PEC: politecnico.di.bari@legalmail.it

E

L'Agenzia Regionale per la salute ed il sociale per la Puglia (AReSS Puglia) con sede legale in Bari, Lungomare Nazario Sauro n. 33, P.I. 08238890720, di seguito denominata "Soggetto Ospitante", rappresentata dal Dott Giovanni Migliore in qualità di Direttore Generale domiciliato per la carica presso la sede dell'AReSS - PEC: direzione.aress@pec.rupar.puglia.it;

PREMESSO CHE

- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24 giugno 1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e s.m.i.;
- i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del "soggetto ospitante" nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dello stesso;
- che i tirocinanti, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;



- che il “soggetto ospitante” dà atto di essere in regola con la vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e di diritto al lavoro dei disabili ex L. 68/99 e s.m.i;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - DISPOSIZIONI INIZIALI

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 - ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

1. Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 196 del 24 giugno 1997, il “Soggetto Ospitante” si impegna ad accogliere presso le sue strutture, soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento nel rispetto dei limiti fissati dall’art.1, comma 3, del Decreto Ministeriale n. 142 del 25.3.98, su proposta del soggetto promotore o concordemente individuati.
2. Il numero di tirocinanti ed i relativi nominativi verranno proposti dal “Soggetto promotore” ed approvati dal “soggetto ospitante” per il tramite della Direzione Generale.
3. L’attivazione dei tirocini sarà comunque subordinata alla previa verifica imprescindibile della disponibilità del “soggetto ospitante” ad accogliere presso le proprie strutture i tirocinanti individuati dal “Soggetto promotore”.
4. Durante lo svolgimento del tirocinio, l’attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal “Soggetto promotore” in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile c.d. “aziendale”, indicato dal “Soggetto ospitante”.

Art. 3 - PROGETTO FORMATIVO

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro e si configura come completamento del percorso formativo, sia per la realizzazione di obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo, sia al fine di agevolare le scelte professionali.
2. Per ciascun tirocinante ospitato in base alla presente Convenzione viene predisposto, di concerto con il “Soggetto Ospitante”, un Progetto Formativo e di

Orientamento, secondo lo schema di cui all'allegato 2 del menzionato Decreto n. 142/98, contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso il "Soggetto Ospitante";
- le strutture del "Soggetto Ospitante" (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- la durata del tirocinio, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento;
- gli estremi identificativi delle polizze assicurative INAIL contro gli infortuni sul lavoro e contro i rischi derivanti da responsabilità civile, mediante Polizza stipulata dal soggetto promotore.

Art. 4 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO PROMOTORE

1. Il "Soggetto promotore", in accordo con il "Soggetto ospitante", redige il Progetto formativo, di cui all'art.3;
2. Designa un tutor, in qualità di responsabile didattico-organizzativo per ogni tirocinante, con il compito di assistere e supportare il tirocinante e di monitorare e verificare l'attuazione del Progetto formativo, promuovendo, altresì, il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio, adottando all'uopo, strumenti di verifica dell'apprendimento in itinere e finale, in raccordo con il tutor del "Soggetto ospitante";
3. Secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, Il "Soggetto promotore" è tenuto a compiere tutte le attività conseguenti all'attivazione del tirocinio de quo tra i quali, trasmettere copia della presente convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio in materia di ispezione e alle r.s.a./r.s.u. o, in mancanza, alle strutture sindacali territoriali di categoria ai sensi dell'art. 5 D.M. 142/1998.

Art. 5 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO OSPITANTE

Il "soggetto ospitante":

1. designa il responsabile dell'attuazione del piano formativo e dell'inserimento del tirocinante nel contesto lavorativo, per tutta la durata del tirocinio, nel rispetto delle normative vigenti;
2. si impegna ad accogliere, nelle strutture individuate per i tirocini, un numero di tirocinanti coerente con le esigenze delle strutture medesime;
3. assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, garantendogli le condizioni di sicurezza e di igiene;
4. collabora con il "soggetto promotore" alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nel Progetto formativo;
5. comunica in forma scritta al "soggetto promotore" tutte le eventuali variazioni inerenti al Progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
6. redige una relazione finale a conclusione del tirocinio, redatta dal tutor del soggetto ospitante, relativa alla valutazione del tirocinio e al grado di raggiungimento degli obiettivi;

Art. 6 - OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

1. svolgere le attività previste dal Progetto formativo;
2. seguire le indicazioni del tutor universitario e del responsabile aziendale, facendo riferimento ad essi per qualsivoglia evenienza ed esigenza di tipo organizzativo;
3. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza sul lavoro di cui al T.U. 81/2008 e ss.mm.ii;
4. mantenere la necessaria riservatezza, ai sensi di quanto disposto dalle norme in materia di privacy, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai processi produttivi e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 7 - GARANZIE ASSICURATIVE



1. Il Politecnico di Bari “Soggetto promotore”, nell’espletamento del tirocinio, assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL nonché, per la responsabilità civile contro terzi,
2. Il “soggetto ospitante”, in caso di evento comportante responsabilità civile, lo segnala al “soggetto promotore”;
3. In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio, il “soggetto ospitante” segnala l’evento al “soggetto promotore”, su cui incombe l’obbligo di denunciare all’INAIL l’infortunio occorso al tirocinante, ai sensi dell’art. 53 DPR n. 1124/1965;
4. L’invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante è propedeutico all’avvio del tirocinio;
5. Il “soggetto promotore”, in qualità di datore di lavoro, comunica, altresì, a fini statistici, gli infortuni di almeno un giorno occorsi ai tirocinanti ai sensi dell’art. 18 lettera r) TU 81/2008;

Art. 8 - DURATA DEL TIROCINIO E SOSPENSIONE

1. La durata di ogni singolo tirocinio sarà concordata di volta in volta tra “soggetto ospitante” e “soggetto promotore” e non potrà essere superiore a quella massima prevista dalle normative nazionali o regionali di riferimento vigenti;
2. È consentita, per giustificati motivi, (maternità/malattia/infortunio) la sospensione o la interruzione del singolo tirocinio, su richiesta del tirocinante, del tutor e responsabile aziendale, previa informativa ai “soggetti ospitante e promotore”.

Art. 9 - DURATA - RECESSO

1. La presente Convenzione avrà una durata di 36 mesi (trentasei mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione delle parti e salvo il diritto di recesso in forma scritta di una delle parti da comunicarsi mediante PEC almeno 30 giorni prima della scadenza.

Art. 10 - DIVULGAZIONE ELABORATI O LAVORI CONCLUSIVI

1. La divulgazione dei dati raccolti nel rispetto delle norme sulla privacy, sotto forma di elaborati e/o protocolli sarà concordata ed autorizzata dal “soggetto ospitante”.

Art. 11 - SOTTOSCRIZIONE E SPESE DI REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione viene redatta in un unico originale, conservato agli atti del Soggetto Promotore.
2. Nei casi previsti, la presente convenzione è firmata digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 come modificato dal D.L. 179/2012 e del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate.

Art. 12 – ONERI DI SPESA

1. La presente convenzione non comporta alcun impegno di spesa e/o così a carico del Soggetto Ospitante.

Art. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti, nell'esecuzione delle proprie attività di cui alla presente Convenzione agiscono in qualità di Titolari ~~autonomi~~ del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di Seguito GDPR), del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., nonché dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei Dati Personali.
2. Il Soggetto Ospitante garantisce, per sé e per i propri dipendenti/collaboratori che i dati personali trattati ai fini della presente Convenzione, ivi inclusi i dati personali dei tirocinanti comunicati dal Soggetto Promotore, saranno trattati nel pieno rispetto delle prescrizioni normative sopra individuate, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali e di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati personali.

Art. 14 –FORO COMPETENTE

1. Le parti concordano di definire bonariamente ogni controversia che possa nascere dall'interpretazione e applicazione della presente convenzione. Qualora non sia possibile giungere ad una definizione conciliativa, per qualsiasi controversia concernente la presente Convenzione, (relativa alla validità, esecuzione e risoluzione) sarà competente il Foro di Bari.

Art. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.



**Politecnico
di Bari**



Per il Soggetto Promotore

Il Politecnico di Bari

IL RETTORE

Prof. Ing. Umberto Fratino



Firmato digitalmente da:

Fratino Umberto

Firmato il 06/10/2025 09:34

Seriale Certificato: 4913508

Valido dal 01/10/2025 al 01/10/2028

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Per il Soggetto Ospitante

Il Direttore Generale di AReSS

Dott. Giovanni Migliore



GIOVANNI

MIGLIORE

09.10.2025

11:38:47

GMT+02:00